

COMUNE DI
GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

INDICE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione dell' accertamento con adesione

Capo II - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3 - I soggetti interessati

Art. 4 - L'oggetto dell'accertamento con adesione

Art. 5 - Gli atti concordabili

Capo III - Norme procedurali per la definizione

Art. 6 - Gli Uffici competenti

Art. 7 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

Art. 8 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

Art. 9 - Il contraddittorio

Art. 10 - (*abrogato*)

Capo IV - Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione

Art. 11 - Il perfezionamento dell'adesione

Art. 12 - Le modalità di versamento delle somme dovute

Art. 13 - La rateazione dell'importo

Art. 14 - La comunicazione del contribuente

Capo V - Effetti della definizione

Art. 15 - Gli effetti dell'adesione

Art. 16 - Le sanzioni applicabili

Capo VI - Ambiti particolari

Art. 17 - L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Art. 18 - (*abrogato*)

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 - Decorrenza e validità

Art. 20 - Norme transitorie

Capo I - Principi generali

Art.1

Oggetto del regolamento.

1. Il Comune di Gardone Riviera, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art.2

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. (*abrogato*).
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" ed a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi.
3. Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
4. L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
5. Nel caso in cui, successivamente all'adozione dell'accertamento, l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.

Capo II - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3

I soggetti interessati.

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - le persone fisiche;
 - le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art.4

L'oggetto dell'accertamento con adesione.

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta di pubblicità, imposta comunale sugli immobili, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché altre eventuali entrate tributarie.

Art. 5

Gli atti concordabili.

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.
2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un 'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
3. (*abrogato*).

Capo III - Norme procedurali per la definizione

Art. 6

Gli Uffici competenti.

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio al quale è attribuita la responsabilità della gestione della specifica entrata tributaria.

Art. 7

L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio.

1. L'ufficio invia al Contribuente, con un preavviso di almeno 30 giorni, uno specifico invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2, nonché le relative modalità di versamento;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).
2. Il Contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante il semplice versamento delle somme dovute, comprensive delle sanzioni indicate all'art. 16, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In tal caso il procedimento di accertamento con adesione si ritiene concluso e definitivo senza ulteriori formalità.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 8

L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza, a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Le procedure di riscossione a titolo provvisorio dei tributi accertati dall'ufficio sono effettuate, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la

sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Art. 9

II contraddittorio.

1. Per ogni incontro tra il responsabile dell'Ufficio ed il Contribuente viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta e delle motivazioni addotte.
2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'Ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 10

(abrogato)

Art. 11

II perfezionamento dell'adesione.

1. Il procedimento di accertamento con adesione si perfeziona:
 - a) nel caso di cui all'art. 7, comma 2:
con il semplice versamento delle somme indicate nell'invito a comparire, senza bisogno di ulteriori formalità; il versamento dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio;
 - b) nel caso si instauri il contraddittorio tra le parti:
con la con la sottoscrizione – da parte del Contribuente o di un suo procuratore speciale o generale e del responsabile dell'Ufficio – di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal Contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio.

Art. 12

Le modalità di versamento delle somme dovute.

1. Ad esclusione del caso di cui all'art. 7, comma 2, le somme dovute devono essere versate entro 20 giorni dalla di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate nell'atto stesso.

Capo IV - Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione

Art. 13

La rateazione dell'importo.

1. Se l'importo totale dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni ridotte, supera i 500 euro il responsabile dell'ufficio può autorizzare il pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
2. L'importo della prima rata va versato:
 - a) entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il contraddittorio, nel caso di cui all'art. 7, comma 2;
 - b) nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, nel caso di instaurazione del contraddittorio.
3. E' richiesta la prestazione di fidejussione bancaria (o altra analoga garanzia) nei seguenti casi:
 - numero delle rate superiore a quattro;
 - importo totale dovuto superiore ad €. 10.000.
4. La garanzia, che deve essere rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, deve avere durata fino al termine di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata al Comune, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art. 14

La comunicazione del contribuente.

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'Ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

Capo V - Effetti della definizione

Art. 15

Gli effetti dell'adesione.

1. Il perfezionamento dell'adesione obbliga il Contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'Ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni, mentre rimangono dovuti gli interessi.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento che sia stato eventualmente notificato in precedenza.
5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 17 del presente regolamento;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione delle sanzioni nei modi indicati all'art. 16;

Art. 16

Le sanzioni applicabili.

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, per le quali, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
2. Nel caso di cui all'art. 7, comma 2, la misura delle sanzioni applicabili indicata al comma 1 è ridotta alla metà.
3. Non si applicano sanzioni nel caso di verificata sussistenza di una delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997.

Capo VI - Ambiti particolari

Art. 17

L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice.

1. E' consentita l'ulteriore azione accertatrice solo nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi dai quali emerga una maggiore base imponibile; tali elementi potranno essere considerati "nuovi" solo se pervenuti a conoscenza dell'Ufficio successivamente alla definizione e se risulti che non era possibile rilevarli dalle dichiarazioni del Contribuente o dalla documentazione dallo stesso prodotta né da atti in possesso dell'Ufficio;
 - b) definizione riguardante espressamente accertamenti parziali.

Art. 18

(abrogato)

Art. 19

Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art. 20

Norme transitorie.

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.